**COMUNE DI ALì TERME**

PROVINCIA DI MESSINA

**REGOLAMENTO**

**PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

Il presente regolamento, composto da n. 46 articoli, è stato approvato dal Consiglio Comunale il 29.06.1992 con atto n. 47.

## IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La citata deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal \_\_\_12.07.1992 al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La citata deliberazione è divenuta esecutiva il 21.07.1992

## IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il presente regolamento è stato ripubblicato all’Albo Pretorio

Dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il presente regolamento è divenuto esecutivo il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI**

**(Art. 13 L.R. 30/04/91 – N. 10)**

**PARTE GENERALE**

**Articolo 1**

Il presente regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere che il Comune potrà concedere a persone ed enti pubblici e privati che ne faranno richiesta nei termini e nei modi stabiliti nei successivi articoli.

**Articolo 2**

L’importo annuo complessivo che potrà essere disposto a titolo di sovvenzione, contributo, sussidio ed ausilio finanziario o per vantaggi economici sarà determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrispondente.

L’importo sarà ripartito per singoli settori di intervento e l’eventuale aumento o diminuzione di importo da un settore rispetto ad un altro dovrà essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

In caso d’urgenza è consentito alla Giunta Comunale di adottare deliberazione di variazione, ma questa, ai sensi dell’art. 32, punto 3), della legge 8 giugno 1990, n. 142, dovrà essere sottoposta a ratifica del Consiglio Comunale, a pena di nullità, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di adozione dell’atto.

**Articolo 3**

In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio corrispondente, le concessioni di contributo, sussidi ecc... potranno essere disposte per somme non superiori allo stanziamento definitivo dell’esercizio precedente e l’erogazione potrà avvenire solamente nell’importo stabilito dalla legge (D.P.R. n. 421 del 1979, art. 15).

**Articolo 4**

Le decisioni adottate dalla Giunta Comunale in ordine alla concessione o diniego del beneficio richiesto e di cui all’art. 1 del presente regolamento sono rese pubbliche mediante affissione delle stesse all’Albo pretorio del Comune nelle forme di legge.

**Articolo 5**

Una volta acquisita l’istanza agli atti d’ufficio è fatto obbligo al responsabile del Settore di dare comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento sulla richiesta con indicazione dei seguenti elementi:

1. l’oggetto del procedimento promosso;
2. l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
3. l’ufficio in cui può essere presa visione degli atti;

**Articolo 6**

Per il rigetto delle istanze di concessione dei benefici previsti nel presente regolamento è fatto obbligo di darne comunicazione alla parte interessata, che potrà avanzare ricorso, in prima istanza, al Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il Consiglio Comunale è tenuto ad esprimere sul ricorso nella sua prima riunione utile. Ove anche il Consiglio Comunale rigetti l’istanza l’interessato potrà ricorrere nelle forme di legge.

**Articolo 7**

La Commissione costituita per i vari settori per l’esame preliminare delle istanze avanzate ai fini della concessione dei benefici di cui all’art. 1, esprime parere consultivo.

**Articolo 8**

Spetta alla Giunta Comunale il potere di richiedere alla Commissione il riesame della proposta formulata per la concessione o il diniego del beneficio richiesto ove esistano motivi che possano portare ad un aumento o diminuzione del contributo proposto.

In entrambi i casi la richiesta di riesame dovrà essere rimessa alla Commissione accompagnata da nota scritta dei motivi che hanno dato luogo alla richiesta di riesame.

La Commissione è tenuta ad esprimersi entro 5 giorni dalla richiesta della Giunta e la Giunta dovrà essere posta in condizione di decidere sull’assegnazione o il diniego del beneficio entro ulteriori 5 giorni dalla data di riunione della Commissione.

In questo caso è fatto obbligo al Segretario della Commissione di rimettere copia della nuova proposta (confermativa o modificativa) alla Giunta comunale il giorno successivo a quello della seduta della Commissione.

Nell’ipotesi di persistente o difforme intendimento della Commissione e delle Giunta Comunale la questione dovrà essere sottoposta all’esame del Consiglio Comunale.

**PARTE SPECIALE**

**Articolo 9**

Agli effetti della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di cui al presente regolamento, sono individuati i seguenti setto di intervento:

Settore A) BISOGNOSI

Settore B) ATTIVITA’ SPORTIVE E TEMPO LIBERO

Settore C) ATTIVITA’ DI PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE

**Settore A**

**BISOGNOSI**

**Articoli 10**

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a bisognosi potrà essere disposta a seguito di apposita domanda da presentarsi su modello predisposto dal Comune.

La domanda, diretta al Sindaco, dovrà essere firmata dalla persona interessata, se maggiorenne, o dal genitore o da chi ne fa le veci in caso di minore età del beneficiario.

**Articolo 11**

Non possono presentare istanza cittadini che non abbiano residenza nel Comune o che detta residenza non abbiano conseguito, a norma di legge, almeno da un anno.

**Articolo 12**

La domanda, contenente ogni documentazione che comprovi lo stato di bisogno, dovrà riportare in allegato:

situazione di famiglia;

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la situazione patrimoniale ed economica del richiedente e di ogni componente il nucleo familiare;

modello 101 o modello 201 o modello 740.

**Articolo 13**

L’istanza, acquista agli atti del Comune, dovrà essere inviata dal Sindaco o suo delegato all’Ufficio di Servizi Sociali, che nel termine di giorni 5 del ricevimento è tenuto a trasmetterla al Comando vigili urbani perchè disponga ogni dovuto necessario ed approfondito accertamento sulla richiesta formulata.

L’Ufficio Servizi sociali del Comune, ove lo ritenga opportuno, potrà avvalersi, per l’accertamento, anche dell’Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza.

**Articolo 14**

Il Comando dei vigili urbani, espletato ogni accertamento sul caso sottoposto ad esame, ritrasmetterà l’istanza con annessa propria determinazione e rilievi all’Ufficio servizi sociali per il seguito di competenza.

Tale adempimento dovrà essere eseguito entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza documentata da parte dell’Ufficio di vigili urbani.

**Articolo 15**

Per ogni accertamento che l’Ufficio servizi sociali riterrà richiedere all’Arma dei carabinieri o dal Corpo della Guardia di finanza è fatto obbligo allo stesso Ufficio di curarne ogni possibile immediata sollecitazione o comunicazione dell’accertamento eseguito.

**Articolo 16**

L’istanza, con annessa documentazione ed accertamento come sopra eseguito, dovrà essere rimessa dall’Ufficio servizi sociali alla Commissione di cui all’art. 17 del presente regolamento per l’esame preliminare ed il parere di accoglimento o meno della richiesta e per la proposta dell’eventuale contributo da assegnare.

**Articolo 17**

Le istanze come sopra predisposte prima di essere rimesse alla Giunta comunale per l’adozione della deliberazione di concessione della sovvenzione, contributo, sussidio, ausilio finanziario o vantaggio economico di qualunque genere, sono sottoposte all’esame di una Commissione così composta:

Sindaco o suo delegato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Presidente Assessore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_componente

2 Rappresentanti di maggioranza del Consiglio comunale

3 Rappresentante di minoranza del Consiglio comunale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_componenti

Funge da Segretario della Commissione il Dirigente del Servizio assistenza o altro funzionario designato dal Sindaco.

**Articolo 18**

La Commissione di cui all’art. 17 si riunisce, di norma, una volta al mese, salvo casi d’urgenza per i quali può essere convocata dal Presidente o suo delegato in seduta straordinaria.

Di ogni riunione della Commissione e delle decisioni della stessa è redatto apposito verbale che sarà firmato dagli intervenuti alla seduta e dal Segretario della Commissione.

**Articolo 19**

Le sedute della Commissione non sono pubbliche e sono valide se parteciperanno ad esse il Presidente o suo delegato ed almeno 2 componenti.

In caso do parità di voti (favorevoli o contrari) prevarrà il voto del Presidente o suo delegato.

**Articolo 20**

Entro la prima decade del mese successivo alla riunione della Commissione od entro 5 giorni dalla riunione straordinaria tenutasi dalla stessa Commissione per motivi d’urgenza, il Segretario del predetto organo è tenuto a rimettere alla Giunta comunale istanza con annesse documentazioni e pareri nonchè copia del verbale redatto in sede di riunione della Commissione.

La copia del predetto verbale dovrà essere accompagnata dal parere tecnico e contabile previsto dall’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 così come recepita dalla L.R. 11/12/91 n° 48 (art. 1 comma 1 lettera i), e munita del parere legale da parte del Segretaario comunale.

**Articolo 21**

La Giunta comunale, esaminando le istanze ed i pareri espressi dalla Commissione, concederà il beneficio richiesto con apposito atto deliberativo che sarà reso urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 della richiamata legge 8 giugno 1990, n. 142 così per come recepita dalla L.R. 11/12/91 n° 48 (art. 1 comma 1 lettera c).

**Articolo 22**

Ove la Giunta comunale avesse fondato motivo che il parere della Commissione fosse contrastante con la diversa realtà del soggetto interessato, questa potrà richiedere alla Commissione il riesame della pratica sulla scorta degli elementi che saranno resi in forma scritta.

**Articolo 23**

Ogni concessione non potrà essere deliberata per un importo superiore a €.....................................................................................................................................................

Fatta salva ogni diversa determinazione della quale dovrà essere informato il Consiglio comunale.

SETTORE B

ATTIVITA’ SPORTIVE A TEMPO LIBERO

**Articolo 24**

Agli effetti del presente regolamento sono ammesse a contributo le seguenti iniziative:

1. propaganda e diffusione dello sport mediante pubblicazioni, mezzi di comunicazione audiovisivi, congressi, convegni, mostre e manifestazioni;
2. studi, ricerche, rilievi e progetti tecnici ed organizzativi per la valorizzazione dello sport;
3. attività sportiva agonistica e non agonistica annuale svolta dalle organizzazioni sportive;
4. sport sociale;
5. addestramento fisico dei portatori di handicap;
6. ginnastica rieducativa e correttiva;
7. sostegno e creazione di centri di avviamento, centri di addestramento ed allenamento sportivo della gioventù, degli adulti e degli anziani mediante corsi, ritiri, cicli di istruzione ed iniziative similari;
8. formazione e aggiornamento di istruttori sportivi, tecnici e dirigenti sportivi del personale comunque necessario per lo svolgimento delle attività sportive;
9. acquisto e potenziamento di attrezzature sportive, mobili ed equipaggiamento sportivo.

**Articolo 25**

Potranno inoltrare istanza di contributo le società sportive regolarmente affiliate alle varie federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva purchè abbiano sede nel Comune ed abbiano svolto attività da almeno un anno.

Potranno, altresì, fare richiesta tutti coloro che svolgono attività sportiva con organizzazione regolarmente costituita e registrata nelle forme di legge.

**Articolo 26**

Le società sportive e gli esercenti attività sportive di cui al secondo comma dell’art. 25 al fine di poter ottenere l’assegnazione di contributi dovranno far pervenire all’Amministrazione comunale entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno,quanto segue:

1. domanda su carta intestata firmata dal presidente o dal legale rappresentante con indicazione del luogo e della data di nascita dello stesso, dell’indirizzo e del codice fiscale personale nonchè della società;
2. copia dello statuto;
3. copia dell’atto costitutivo dell’attività sportiva ( per il richiedente di cui al secondo comma dell’art. 25);
4. relazione sul tipo di manifestazione che si intende organizzare ed elenco degli atleti vidimato dalla federazione sportiva od Ente di programmazione sportiva competente. Per i richiedenti di cui al secondo comma dell’art. 25, elenco degli atleti con firma del responsabile dell’attività, autenticata come per legge;
5. attestato della federazione sportiva od Ente di promozione sportiva dal quale dovrà risultare il carattere della manifestazione (comunale, provinciale, regionale, interregionale,nazionale, internazionale); tale attestato è richiesto per le sole società sportive.

**Articolo 27**

Le domande saranno valutate, in ordine di preferenza, a seconda che le iniziative ed attività abbiano carattere:

internazionale;

nazionale;

interregionale;

regionale;

provinciale;

comunale.

**Articolo 28**

Le domande, corredate della documentazione prevista dall’art. 26, lettera *b), c), e) ed f),* saranno sottoposte all’esame di una Commissione così composta:

Sindaco o suo delegato ....................................................... Presidente Assessore allo sport, turismo e tempo libero ................ componente

2 Rappresentanti di maggioranza del Consiglio comunale ............................... componenti

Funge da Segretario della commissione il Dirigente del servizio sport, turismo e tempo libero o altro funzionario designato dal Sindaco.

**Articolo 29**

Entro il 20 febbraio di ciascun anno la Commissione di cui all’art. 28 si riunirà per decidere sulle istanze presentate e per proporre alla Giunta comunale l’eventuale importo del contributo annuo da assegnare a ciascuna società od ente richiedente o soggetto interessato di cui al secondo comma dell’art. 25.

L’importo del contributo dovrà essere determinato con riferimento ai seguenti parametri:

campo di applicazione della manifestazione od attività (comunale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale, internazionale);

numero delle manifestazioni ed attività da svolgere nell’intero anno di riferimento della richiesta;

numero degli atleti in carico.

**Articolo 30**

La riunione della Commissione dovrà risultare da apposito verbale nel quale dovranno essere richiamate tutte le istanze esaminate, le motivazioni di accoglimento o meno delle stesse e, per quelle accolte, la proposta di contributo da elargire. Il verbale così redatto, firmato da tutti i partecipanti alla riunione e dal Segretario della stessa, dovrà essere trasmesso, unitamente al parere tecnico e contabile, alla Giunta comunale per l’adozione dell’atto deliberativo di concessione del contributo. La deliberazione della Giunta comunale avrà carattere di urgenza e sarà immediatamente eseguibile.

**Articolo 31**

Le sedute della Commissione sono valide se parteciperanno ad esse il Presidente o suo delegato ed almeno 3 componenti.

In caso di parità di voti (favorevoli o contrari) preverrà il voto del Presidente o suo delegato.

**Articolo 32**

Alle società di nuova istituzione potrà essere concesso un contributo a fondo perduto ed in ragione dell’attività che si prefiggeranno di svolgere, a condizione che risultino affiliate ad una federazione sportiva o ad un Ente di promozione sportiva.

Per ottenere il contributo le predette società dovranno produrre, unitamente ad apposita domanda:

l’atto costitutivo e lo statuto sociale della società;

il certificato federale o quello dell’Ente di promozione sportiva;

una relazione sull’attività che intendono intraprendere.

SETTORE C

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE SOCIO- CULTURALE

**Articolo 33**

Possono accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici tutte le associazioni e gli enti che hanno sede nel Comune, che operano da almeno un anno e che partecipano alla diffusione della cultura attraverso i suoi molteplici linguaggi come il libro, la stampa, l’arte, il cinema, la musica, gli incontri, gli spettacoli, i dibattiti, i convegni,la conoscenza storica ed artistica non comunale, ma anche regionale e nazionale.

**Articolo 34**

Gli enti, enti, le associazioni e quanti altri operano per il raggiungimento dei fini indicativi nell’art. 33, interessati ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, devono presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, istanza scritta corredata da:

1. relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno precedente a quello cui la richiesta si riferisce;
2. relazione finanziaria dettagliata della spesa che deve essere affrontata per realizzare l’attività programmata per l’anno di riferimento;
3. copia dello statuto ( per le sole associazioni culturali e musicali).

**Articolo 35**

L’istanza, debitamente firmata dal presidente o dal legale rappresentante, documentata come previsto dall’art. 34, sarà sottoposta, entro la prima decade del mese di febbraio di ciascun anno, all’esame della Commissione di cui al successivo art. 36 per il parere in ordine al contributo da erogarsi da parte della Giunta comunale.

**Articolo 36**

La Commissione per l’esame delle istanze e per il parere in ordine all’eventuale contributo da assegnare è così composta:

Sindaco o suo delegato ........................................ Presidente Assessore alla cultura e pubblica istruzione...................... componente.

**Articolo 37**

La Commissione dopo aver esaminato le istante presentate, propone l’entità del contributo da assegnare, che sarà determinato con riferimento all’attività programmata, alla risonanza nazionale, interregionale, regionale, provinciale o comunale che viene prevista, alla durata che avranno le varie manifestazioni inserite nel programma ed alla qualità delle stesse.

**Articolo 38**

Delle decisioni della Commissione sarà redatto analitico processo verbale che dovrà essere firmato da tutti i partecipanti e dal Segretario della Commissione stessa.

**Articolo 39**

La commissione di cui all’art. 36 è tenuta a riunirsi entro la prima decade del mese di febbraio di ogni anno e sarà compito del Segretario della stessa commissione rimettere alla Giunta comunale copia del verbale con istanze ed annesse documentazioni esibite entro i 5 giorni successivi alla seduta della Commissione. Sarà cura, altresì, del predetto Segretario allegare i pareri tecnici e contabili nonchè quello di legalità previsto dall’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142

**Articolo 40**

La Giunta comunale, prese in esame le proposte formulate dalla Commissione, assegnerà il contributo con il riferimento al fondo di bilancio esistente.

**Articolo 41**

La commissione, su richiesta del Sindaco, può riunirsi in via straordinaria per l’esame di casi urgenti, ferma restando l’adozione della normale procedura di esame. Tale possibilità di riunione straordinaria è consentita per manifestazioni che hanno rilevanza regionale, interregionale o nazionale.

**Articolo 42**

Le sedute della commissione non sono pubbliche e sono valide se parteciperanno ad esse il Presidente o suo delegato ed almeno 3 componenti. In caso di parità di voti (favorevoli o contrari) prevarrà il voto del Presidente o suo delegato.

**Articolo 43**

Le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale per la concessione del contributo sono rese urgenti ed immediatamente eseguibili ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. (1). L’erogazione del contributo disposto dalla Giunta comunale resta subordinato alla presentazione del consuntivo della manifestazione, il quale dovrà essere accompagnata da tutti i documenti giustificativi. Ove la spesa a consuntivo dovesse risultare inferiore all’importo del contributo ammesso, la Giunta comunale provvederà, con proprio atto deliberativo, a rideterminare il nuovo importo del contributo.

DISPOSIZIONI FINALI

**Articolo 44**

Per le sole società ed enti di cui ai settori B e C che presentano bilancio preventivo superiore a 20 milioni, il contributo concesso sarà erogato con carattere di trimestralità.

Le dette società ed entri saranno tenuti a presentare, nel successivo anno di richiesta del contributo, consuntivo delle spese sostenute nell’intero anno precedente la richiesta, unitamente ai documenti giustificativi.

La mancata trasmissione del suddetto consuntivo comporterà l’esclusione da qualsiasi ulteriore beneficio.

**Articolo 45**

Il presente regolamento potrà essere modificato o ampliato in qualsiasi tempo ove ne fossero ravvisate la necessità e l’utilità.

Esso entrerà in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua ripubblicazione.

MODIFICAZIONI – AGGUINTIVE

**Articolo 46 – Norma transitoria**

Per il corrente anno i contributi previsti dal presente regolamento si concederanno in deroga ai termini in esso stabiliti per la presentazione delle domande.

**M O D U L I S T I C A**